

**Portovenere (La Spezia)
17/7/2007**

**Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Direzione Generale per la salvaguardia ambientale – divisione III
VIA – Via Colombo 44 – 00147 ROMA**

**Al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici – Direzione Generale per i beni
architettonici e il paesaggio – Servizio II –Paesaggio – Via San
Michele 22 00153 ROMA**

**Alla Regione Liguria - Assessorato all'Ambiente – Dipartimento
ambiente – settore VIA – Via D'Annunzio 111 – 16121 GENOVA**

**OGGETTO : Osservazioni delle associazioni e comitati
sottoscriventi in relazione al progetto di ammodernamento e
adeguamento dell'impianto GNL di Panigaglia (SP) sottoposto a
VIA ai sensi della legge 8/7/1986 n. 349 e successive modifiche e
norme attuative**

PREMESSA

Le osservazioni che seguono sono finalizzate a dimostrare i limiti sia sostanziali che legali del progetto in oggetto e quindi la totale contrarietà allo stesso da parte delle associazioni e comitati sottoscriventi .

In particolare approfondendo i temi del quadro dei bisogni energetici nazionali, degli obblighi in materia di mercato UE del gas, di rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale a cominciare dal piano paesaggistico , vogliamo dimostrare che il presente progetto è allo stato attuale non valutabile e quindi la stessa procedura di VIA andrebbe sospesa in attesa che il Governo chiarisca il quadro strategico di politica energetica all'interno del quale dovrebbero essere collocati i c.d. impianti di rigassificazione come quello oggetto delle presenti osservazioni .

Le associazioni e comitati si riservano in tale senso di adire al più presto la Commissione Europea per chiedere l'apertura di una procedura di infrazione contro lo stato italiano per violazione della normativa sulla libera concorrenza del Trattato UE ¹

Le associazioni e comitati sottoscriventi considerato il limitato periodo di tempo avuto a disposizione per redigere le osservazioni che seguono si riservano comunque di produrre ulteriore materiale istruttorio nonché di richiedere ufficialmente una audizione ai sensi dell'articolo 7 del dpcm 27/12/1988 comma 1 secondo il quale : “ 1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche” , il che significa, per interpretazione estensiva², che il Ministero potrebbe organizzare vere e proprie consultazioni pubbliche (nella forma dell'inchiesta pubblica) supportate tecnicamente da Istituzioni scientifiche anche di livello universitario o volendo dare un'interpretazione più ristretta che i soggetti che hanno presentato osservazioni hanno diritto ad essere consultati dal Ministero e dalla Commissione.

Quanto sopra è rafforzato da quanto previsto dall'art. 2.2 del DPCM 27/12/1988 che afferma che

“ *Lo studio di impatto deve essere corredato dalla seguente documentazione:*

- *documenti cartografici*
- *altri documenti ritenuti utili dal Committente o chiesti dalla Commissione VIA”*

Inoltre le sottoscriventi associazioni e comitati sulla base delle presenti osservazioni richiedono , preventivamente al previsto parere della Regione Liguria all'interno del processo di VIA presso il Ministero dell'Ambiente, l'applicazione dello articolo 11 comma 8 della LR 38/1998 che recita : “ *Il proponente, i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli di circoscrizione interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il proponente* “ ³.

¹ si rinvia al punto 3 delle presenti osservazioni

² vedi normativa UE sulla partecipazione del pubblico nei processi decisionali a rilevanza ambientale di derivazione dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni ambientali e

³ Occorre dire che a differenza di altri punti della legge regionale questo comma non precisa che l'illustrazione del progetto sia prevista solo per le opere per le quali la VIA sia di competenza regionale quindi per interpretazione possiamo dire che tale comma vale anche nel caso nostro. Inoltre va precisato che questa presentazione dovrà essere appositamente organizzata per il pubblico e non potrà essere sostituita da presentazioni di tipo istituzionale (es. Consigli Comunali e /o Provinciali

1. I RIGASSIFICATORI SONO DAVVERO NECESSARI AL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO ?

I bisogni di gas per il sistema Italia

Intanto ed in generale occorre precisare che anche per il gas è stimato un picco di produzione, circa una decina di anni più tardi rispetto al petrolio (ma al consumo attuale!), quindi dobbiamo tenere ben presente che non si tratta di una soluzione definitiva. Tra la progettazione, la realizzazione e la messa in opera dei rigassificatori andiamo a finire tra il 2010 e il 2015 (compreso il progetto in oggetto) : per quanto tempo saranno poi in grado di operare, cinque o sei anni?

Nel 2005 l'Italia ha consumato circa 86 miliardi di m³ di gas di cui circa 73 miliardi importati.

Secondo le proiezioni fornite lo scorso agosto 2006 dal governo Prodi nel 2011 i consumi arriveranno a 101 miliardi di m³ che tenendo lo stesso ritmo di crescita potrebbero diventare 115 miliardi nel 2015 .

Secondo "Il Sole-24 Ore", organo della Confindustria, del 8/9/2006. con gli attuali progetti , tra gassificatori e gasdotto si dovrebbero avere nel giro di 4/5 anni : 95,5 miliardi di metri cubi grazie ai nuovi rigassificatori (attualmente ci sono 11 progetti ma l'ENI ne presenterà uno o due entro un paio di mesi), 13 miliardi di metri cubi dovuti al potenziamento dei gasdotti da Algeria, via Tunisia, e dalla Russia; 20 miliardi dai gasdotti in costruzione (IGI dalla Grecia) e in progetto (GALSI dall'Algeria via Sardegna e Toscana). In tutto, entro il 2011 arriveranno in Italia la bellezza di circa 128,5 miliardi di metri cubi di gas che si aggiungeranno ai 73 miliardi già oggi importati e alla produzione nazionale, diciamo tra 7 e 10 miliardi .

In totale 208 – 211 miliardi di m³ contro una domanda di 101 miliardi.

Se si tolgono i rigassificatori si arriva comunque a ben 113,4 miliardi di m³, abbondantemente sopra le necessità.

Inoltre il governo (come risulta dalla documentazione della Cabina di regia sull'energia) sta studiando due altri nuovi gasdotti, uno dall'Albania, l'altro dall'Austria che dovrebbero portare altri 4-8 miliardi di m³ di gas.

I gasdotti in potenziamento

I giacimenti di gas naturale esistenti in Russia e nel Nord Africa costituiscono le riserve tra le più ricche del pianeta e l'unico impedimento fisico ad un loro maggiore utilizzo deriva da alcune strozzature nelle linee dei metanodotti esistenti che comunque sono in fase di potenziamento con una aggiunta di 13 miliardi di Nm³/anno.

E' in fase di ultimazione un nuovo metanodotto dalla Libia alla Sicilia (la cui potenzialità sarà già il prossimo inverno di 8 miliardi di Nm³); è in fase di avvio la realizzazione di un metanodotto dall'area del Caspio transitando per la Grecia (la cui potenzialità al 2008 sarà di 10 miliardi di Nm³); è in fase di avanzata

progettazione un gasdotto (Galsi) dall'Algeria alla Toscana transitando per la Sardegna (con una potenzialità di altri 10 miliardi di Nm³); sono in fase di progettazione due nuovi gasdotti dall'Albania (Tap) e dall'Austria (Interconnector Tyrol).

Un rapporto sugli scenari energetici futuri elaborato dall'ENI afferma che in Italia, già nel 2007, l'offerta risulterà in eccesso, tanto che alcuni analisti hanno parlato dell'esistenza di una «bolla del gas» sui mercati;

Il problema della generazione elettrica

Il 70 per cento circa dell'energia elettrica italiana è prodotta utilizzando come fonte primaria il gas naturale, quota destinata ad aumentare con la realizzazione di una moltitudine di nuove centrali turbogas. I «picchi» di domanda di gas metano in Italia si verificano nei periodi invernali, durano dai 15 ai 20 giorni (400 milioni di metri cubi al giorno) e richiedono, quindi, un surplus di forniture pari a circa il 10 per cento del fabbisogno annuale (lo scorso anno i consumi hanno superato 85 miliardi di Nm³), quantità che sembrano compatibili con le capacità di stoccaggio e di modulazione del sistema di distribuzione nazionale (anch'essi gestiti da Snam rete gas).

2. NON APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 340/2000

Legge 24 novembre 2000, n. 340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 : Art. 8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza l'approvvigionamento strategico ell'energia)

“ 1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge” .

I motivi della non applicabilità della procedura di cui all'articolo 8 legge 340/2000

Non applicabile perché l'area interessata non è a destinazione industriale secondo gli strumenti di programmazione – pianificazione territoriale di diverso livello :

PTCP : area di trasformazione TRZ.

PTC La Spezia : Agglomerato Portuale Commerciale (M3);

PUC Portovenere : Distretto di Trasformazione TR2-Area SNAM.

Relativamente al concetto di riutilizzo di sito industriale potrebbe far avanzare la tesi che l'articolo 8 legge 340/2000 sarebbe applicabile in quei siti che hanno avuto una concreta destinazione industriale in passato anche se ciò non è recepito nella vigente disciplina di pianificazione

Intanto visto che il comma 4 prevede che se l'esito della conferenza dei servizi comporta la variante al PUC il consiglio comunale deve approvarla , lo stesso non potrebbe farlo se tale variante fosse in contrasto, come nel caso in esame, con strumenti di pianificazione di livello sovracomunale.

Inoltre il primo comma dell'articolo 8 pone sullo stesso piano uso e riutilizzo senza riferimenti distintivi spazio temporali

Quindi la procedura autorizzatoria applicabile è quella ex articolo 16 legge 9/1991 attuata con Dpr 420/1994 ovviamente preceduta dalla VIA e dalla istruttoria prevista dalla normativa sulle industrie a rischio⁴ . In particolare di questo Dpr 420/1994 si veda l'articolo 4 (Procedura per il rilascio di concessione)
Si rileva quindi che dallo studio di Impatto Ambientale presentato la procedura enunciata sia quella erroneamente individuate nell'articolo 8 della legge 340/2000 (si veda pagina 7 Sintesi SIA)

Tale errore rileva anche sotto il profilo urbanistico perché la procedura ex articolo 8 legge 340/2000 comporta che la decisione in Conferenza dei servizi costituisce automaticamente proposta di variante allo strumento urbanistico . Mentre con la procedura di cui al comma 8 articolo 4 dpr 420/1994 resta il potere comunale di valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori . potere limitato solo nel caso di interventi su impianti esistenti che non comportino occupazione di nuove aree . Ora nel caso in esame (allungamento pontile attracco navi portatrici del gnl, nuovo impianto di cogenerazione , attività di dragaggio per attracco di navi di maggiori dimensioni che interferiranno sulla area di libera navigabilità prospiciente il sito) diventa difficile sostenere come viene fatto nel progetto che non siamo di fronte a nuove aree .

Inoltre secondo il comma 7 articolo 4 Dpr 420/1994: “ 7. La Regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge “ .

⁴ “... il rigassificatore di gas naturale liquefatto (GNL) insieme alle opere connesse doveva essere necessariamente assoggettato a procedura di VIA unitaria su progetto definitivo, nonché alla consultazione della popolazione interessata ex direttiva n. 96/82/CE prima dell'inizio di qualsiasi opera, e che la autorizzazione n. 17032 del 2003 era inutile a tal fine mancando degli elementi essenziali (progetto definitivo, VIA e consultazione popolazione) ”TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 1628 del 17 aprile 2007 .

3. STRATEGICITA' DEL PROGETTO VALUTATA IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA UE SUL MERCATO COMUNE DEL GAS

La strategicità , ex comma 1 articolo 8 legge 340/2000 , del progetto in esame non è stata dichiarata , come invece si sarebbe dovuto fare , da parte del Governo ai sensi:dei segunti commi dell'articolo 1 della legge 239/2004 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) :

- comma 7 lettera a) : “ *Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;*”
- comma 8 lettera b) n. 5 : “ *Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:.... b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:..... 5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;* “.

Solo esercitando tali poteri lo Stato italiano avrebbe potuto garantire quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2003/55 (relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE) e cioè di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e di astenersi da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. A tutt'oggi infatti non è dato sapere da parte del Governo nazionale :

- di quanto GNL abbisogna il sistema Italia in rapporto al gas vettoriato nei gasdotti esistenti e in corso di realizzazione
- quali sono i criteri di priorità nell'individuare e approvare i progetti presentati in tutta la penisola per impianti di rigassificazione
- quali sono i criteri di localizzazione di detti impianti

In attuazione della suddetta direttiva si veda l'articolo 29 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144") . In particolare secondo il comma 1 di detto articolo 29 (Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti) : “ *1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori .* “

Quanto sopra conferma come la strategicità sotto il profilo energetico per il sistema Itala deve essere stabilita con anticipo rispetto all'avvio del procedimento autorizzatorio di questi impianti e non può essere una conseguenza automatica della realizzazione del progetto

In palese contrasto con la suddetta normativa di derivazione comunitaria lo stesso SIA (vedi sintesi del SIA pag. 14) afferma gli unici veri motivi che sostanziano sotto il profilo industriale , ma non di quello strategico – energetico (nel rispetto dei parametri della normativa comunitaria citata e relative norme nazionali di recepimento e cioè obiettività e non discriminazione) :

1. Lo stabilimento, che è l'unico impianto di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto esistente in Italia
2. L'impianto necessita oggi di interventi volti al suo ammodernamento e all'adeguamento alle attuali esigenze di mercato e standard tecnologici
3. possibilità di valorizzare l'esperienza operativa di GNL Italia nel settore

Si tratta di esigenze che nascono da interessi del gestore dell'impianto e che non corrispondono a nessuno dei parametri fissati dalla normativa comunitaria sul mercato comune del gas sopra citata.

4. IL CONTRASTO CON LA DISCIPLINA URBANISTICA PER L'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

Il contrasto con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico della Regione Liguria)

IL PTCP Liguria classifica l'area interessata dal progetto come area di trasformazione TRZ

L'articolo 61 delle norme del PTCP prevede che tale regime si applica “... nelle parti del territorio nelle quali in relazione al tipo di attività insediata o alle forme nelle quali questa viene esercitata si registrano situazioni di grave compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il contesto. A tal fine devono essere predisposti per l'intera area, anche distintamente per parti funzionali di essa, purché adeguatamente definite, specifici progetti di sistemazione corredati da programmi d'intervento che ne definiscano le condizioni di fattibilità ed i tempi di realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumenti urbanistici attuativi. Prima dell'approvazione del progetto e del programma sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico, senza peraltro pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area che il Piano assume come obiettivo”.

Risulta indiscutibile (come peraltro confermato da documenti ufficiali della Regione Liguria che si allegano alle presenti osservazioni) come gli interventi previsti dal progetto oggetto di VIA statale non siano assimilabili neanche lontanamente a : <<interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate o ad un loro adeguamento igienico – ambientale e tecnologico>> . Infatti il progetto non si limita a migliorare gli aspetti ambientali o di rischio di incidente rilevante (vedi nuove strutture per i silos) ma ha come obiettivo esplicitamente dichiarato nello stesso SIA quello di “ *raggiungere la potenzialità di rigassificazione di circa 8 miliardi di Sm³/anno* “ . Basta infatti citare lo stesso SIA nella parte descrittiva iniziale del rapporto di sintesi dello stesso per capire che siamo di fronte ad un vero e proprio progetto di ampliamento della presenza dell'impianto per una scala temporale indefinita⁵ e quindi in contrasto con quanto previsto dal PTCP. Infatti secondo il rapporto di sintesi del SIA (pagine 4 e 5) :

“ *Il progetto ha identificato le soluzioni tecnologiche ed operative in grado di garantire a regime (Sofresid, 2006):*

⁵ Il quadro progettuale del SIA (pagina 128 punto 6.5. Decommissioning) afferma testualmente : “*La vita prevista del terminale di ricevimento, stoccaggio e gassificazione del GNL è di 40 anni, salvo interventi di manutenzione che ne possono prolungare il periodo di operatività*”

- una funzionalità dell'impianto di almeno 350 giorni/anno; una capacità giornaliera media di rigassificazione dell'Impianto pari a circa 38,000 m³ di GNL/giorno, per una capacità annua di circa 8 miliardi Sm³/anno;
- una capacità giornaliera massima di rigassificazione dell'impianto ottimale in funzione delle soluzioni tecnologiche preposte in grado di operare con densità del GNL variabili tra i 430 e i 485 kg/m³;
- una capacità di stoccaggio GNL più elevata rispetto a quella attuale;
- la ricezione di GNL carriers di maggiore capacità di trasporto rispetto a quella attuale (fino a 145,000 m³ di GNL).

Per il conseguimento di tali obiettivi si prevedono:

- il rifacimento dei serbatoi;
- la modifica del pontile di scarico della navi GNL;
- la realizzazione di un nuovo sistema di pompaggio GNL;
- l'adeguamento del sistema di vaporizzazione;
- l'adeguamento funzionale, quando necessario, dei servizi ausiliari di impianto;
- l'adeguamento della sottostazione elettrica AT.

Si prevede inoltre di realizzare una centrale di cogenerazione per l'autoproduzione di energia elettrica che consentirà di:

- garantire la copertura annua del fabbisogno di energia elettrica dell'impianto;
- riutilizzare il calore recuperato dai fumi di scarico della turbina per il processo di rigassificazione del GNL;
- immettere in rete l'eccedenza dell'energia prodotta “ .

D'altronde non a caso la stessa lettera b) comma 5 articolo 143 del Codice del Paesaggio ammette che anche nelle zone dichiarate dai piani paesaggistici come aree gravemente compromesse o degradate sono ammessi solo interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione compresi quelli non soggetti alla autorizzazione paesaggistica. Ora risulta chiaro che il progetto sopra descritto non possa in alcun modo essere considerato finalizzato al recupero da un punto di vista paesaggistico vista la conferma dell'impianto .

Non solo ma gli interventi previsti dal progetto in oggetto per avere la autorizzazione paesaggistica (in questo caso obbligatoria basi pensare agli interventi sui silos) dovranno rispettare le prescrizioni contenute nei piani che dichiarano l'incompatibilità di interventi che “ non comportino aumento della capacità di stoccaggio esistente “⁶.

⁶ Vedi provvedimento Regione Liguria protoc. N. 153980/2674 allegato alle presenti osservazioni

Il contrasto con il PTC della Spezia

Il PTC classifica l'impianto di Panigaglia come Agglomerato Portuale Commerciale (M3); il Piano prevede la riconversione dell'area ad usi turistici integrati, mediante lo sviluppo delle funzioni nautico/diportistiche: *"... alla scadenza delle concessioni esistenti nell'area che ospita il terminal metanifero e nel contesto delle necessarie intese, deve essere definito il riutilizzo dell'area, con finalità di valorizzazione turistica. La riconversione del sito di Panigaglia si basa sulla considerazione delle vocazioni dell'area che, date le valenze che la caratterizzano, non si presta alla prosecuzione delle attività attuali, per problemi di inserimento urbanistico, di scenari di sviluppo socioeconomico alternativo, di coerenza con i processi di specializzazione del Golfo sul piano turistico, di rischio effettivo generato dall'attuale impianto.*

Nella definizione del riuso del sito di Panigaglia, vanno previste funzioni che attengono:

- *allo sviluppo dell'offerta nautico/ricettiva e dei servizi connessi;*
- *alla realizzazione di servizi ricettivi e ricreativi in grado di configurare una base turistica di assoluta rilevanza nel sistema di offerta turistica del comprensorio.*

Prima della scadenza della concessione deve essere approfondita, nel contesto delle necessarie intese e del rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla legge per il sito, la realizzazione di un accesso al mare nella baia stessa".

Come affermato nel quadro progettuale del SIA (pag. 28) : *" la validità della concessione relativa all'esercizio dell'impianto è stata rinnovata fino al 21 Maggio 2013 "* . Quindi risulta chiaro che quanto previsto dal PTC alla scadenza della concessione come pure relativamente alla esigenza ivi espressa sulla non perseguibilità dell'attività attuale nel sito in esame , sia in palese contrasto con i tempi di decommissioning enunciati nel quadro progettuale (40 anni dall'avvio dell'impianto ampliato con il nuovo progetto con possibili prosecuzioni ulteriori previa apposite manutenzioni) .

Il contrasto con il PUC di Portovenere

Il PUC vigente destina l'area della Baia di Panigaglia occupata dalla Snam a zona industriale (D1) nella quale non risulta ammessa espansione delle attrezzature e degli impianti esistenti. L'eventuale rilascio dell'area comporta il riutilizzo del sito ad usi produttivi ad alto indice di occupazione (D2 , D3) . Gli interventi previsti si collocano in una situazione generale di riduzione delle attrezzature e volumetrie presente sul sito conformi quindi a quanto dettato dall'articolo 27 delle norme del PRG. Tale conformità permane anche alla luce della variante di PRG attualmente in itinere; infatti il piano attuativo può rappresentare la prima delle fasi che caratterizzeranno il recupero della baia come previsto nell'Area di Progetto della suddetta Variante .

Conclusioni

Risulta chiaro il contrasto del progetto di ampliamento del sito Snam di Panigaglia con gli strumenti di disciplina urbanistica di scala comunale, provinciale e regionale.

Tale contrasto non può essere aggirato dalla normativa di tipo speciale peraltro non applicabile al caso in esame (come evidenziato al punto 1 delle presenti osservazioni).

Peraltro in materia energia e territorio la ripartizione delle competenze stato regioni deve essere improntata al principio della leale collaborazione (sentenza Corte Costituzionale 6/2004).

D'altronde come ricordato dalla sentenza della Corte Costituzionale 246/2006 : gli obiettivi generali della politica energetica del Paese, individuati dall'art. 1 della legge n. 239 del 2004 devono essere conseguiti sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione sia dallo Stato, che dalle Regioni che dagli enti locali (art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004). Inoltre , ricorda la Corte Costituzionale, l'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 239 del 2004, assegna non solo allo Stato ma espressamente anche alle Regioni il compito di garantire l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio.

A conferma di quanto sopra la stessa procedura speciale della legge 340/2000 , peraltro non applicabile al caso in esame , non ha di per sé carattere sostitutivo ed assorbente dei provvedimenti in materia urbanistica.

Comunque come confermato ulteriormente dalla procedura applicabile al caso in esame (dpr 420/1994) la concessione autorizzatoria del progetto in esame non può sanare il contrasto di questo ultimo con gli strumenti urbanistici vigenti . Infatti una approvazione del progetto nella sua attuale versione comporterebbe una automatica modifica della pianificazione territoriale di diverso livello dell'area interessata senza rispetto delle procedure ordinarie di tipo urbanistico territoriale di competenza di regione ed enti locali .

A conferma ulteriore di quanto sopra si ricorda che la procedura di cui al Dpr 420/1994 prevede che in caso di dissenso manifestato dalle amministrazioni partecipanti alla procedimento (quindi anche regione e comune) si dovrà convocare una conferenza dei servizi ex articolo 14 e seguenti legge 241/1990 .

Ora ci sono state pronunce della **CC303/2003 ; 6/2004 ; 27/2004** (opere pubbliche ed energia) che hanno affermato che anche in caso di decisione rimessa al Consiglio dei Ministri vuoi per la valutazione di dissensi concernenti interessi sensibili , vuoi per la presenza di dissensi regionali su materie di loro competenza , la relativa decisione dovrebbe essere adottata secondo lo schema della intesa con la regione interessata ciò sia per i procedimenti ordinari ex lege 241 sia quelli ex lege di settore . Infine l'ultima versione dell'articolo 14 quater legge 241/1990 recepisce quanto sopra con riferimento però ai soli conflitti esterni (come quello potenzialmente relativo al caso in esame) e non a quelli

interni (ossia tra più amministrazioni della stessa regione o dello stesso ente locale) che saranno di conseguenza disciplinati dalle rispettive norme regionali e dai regolamenti locali.

5. QUESTIONE DRAGAGGI NELL'AREA INTERESSATA DALL'ARRIVO DELLE NUOVE NAVI GASIERE

Il progetto prevede l'ampliamento del pontile per la ricezione di GNL carriers di maggiore capacità di trasporto rispetto a quella attuale (fino a 145,000 m³ di GNL). A tal fine il progetto prevede il dragaggio dell'area di fondale interessata dalla manovra delle nuove carriers di maggiore capacità . Durante le operazioni di dragaggio è prevista la rimozione di un volume di sedimenti pari a circa 2,000,000 m³.

Il progetto in oggetto relativamente al dragaggio non chiarisce modalità di dragaggio , tecniche di raccolta , stoccaggio e smaltimento dei materiali dragati rinviando alle future procedure di legge in materia .

Le dimensioni del problema sono enormi sotto il profilo del rischio ambientale e sanitario, basti pensare che il materiale previsto dai dragaggi relativi alla area portuale ammontano a circa 800.000 mc., quindi con il progetto SNAM si arriverà a movimentare circa 3.000.000 di m³ di materiali inquinanti (classificabili in gran parte come rifiuti speciali pericolosi) all'interno di un golfo chiuso dalla diga foranea .

Non solo ma come è noto l'intera interna alla diga del golfo della Spezia è perimetrata all'interno del sito di bonifica nazionale di Pitelli .

Ora senza entrare in eccessivi tecnicismi giuridici (su questo punto le associazioni sottoscrittrici si riservano di presentare direttamente alla Commissione VIA una più puntuale memoria tecnico giuridica) risulta chiaro dalla vigente normativa che nei siti di bonifica nazionale, la bonifica sia prioritaria rispetto a qualsiasi altro intervento. In altri termini nell'area perimetrata dal sito di bonifica non si può parlare di autonomia tra due procedimenti espressione di interesse diversi da contemperare (interesse pubblico infrastrutturale e interesse pubblico ambientale) ma di prioritario interesse a bonificare il sito contaminato al quale tutti gli altri interessi debbano essere sottoposti anche temporalmente. In altri termini il suddetto prioritario interesse a bonificare dovrà essere l'unico parametro per giudicare le modalità di bonifica e la scansione temporale ed areale degli interventi attuativi di detta bonifica.

Ciò trova conferma nella definizione di sito di bonifica che ex lettera a) comma 1 articolo 240 dlgs 152/2006 (TU ambiente)è costituito dall'intera area delimitata e perimetrata intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti . Ma soprattutto quanto sopra trova conferma nell'allegato III alla parte IV del dlgs 152/2006 relativamente ai criteri di selezione e la esecuzione degli interventi di bonifica ; in particolare secondo tale allegato gli obiettivi di bonifica sono determinati mediante analisi del rischio condotta sull'interno sito e la scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilità dei costi delle diverse tecniche applicabili . Ciò per la parte a mare del sito di Pitelli è stato effettuato dal progetto preliminare di ICRAM il quale peraltro ha individuato come prioritarie da bonificare aree diverse sia da quelle oggetto di autorizzazione al dragaggio per l'area del porto commerciale sia da quelle oggetto del progetto di ampliamento dell'impianto GNL in discussione nelle presenti osservazioni .

Il rischio reale che corre la parte a mare del sito di Pitelli è quello di veder bonificate non le aree più inquinate ma quelle di interesse imprenditoriale senza alcuna garanzia di una efficace bonifica complessiva del sito nel rispetto delle finalità e della ratio della vigente normativa in precedenza citata .

Non solo ma i progetti di dragaggio come quello relativo al progetto GNL devono essere sottoposti a VIA specifica (lettera 10j allegato alla legge regionale ligure 38/1998 sulla VIA . Ora il rischio è che gli attuali progetti di dragaggio (quello per le aree interessate dal porto commerciale e quello per le aree interessate dal progetto di ampliamento dell'impianto GNL di Panigaglia) abbiamo due procedure di autorizzazione e di valutazione dell'impatto distinte anche temporalmente e quindi sarà impossibile valutarne gli impatti cumulativi sull'ecosistema marino peraltro in un'area non lontano da aree protette di livello regionale e nazionale .

6. ISTRUTTORIA PARTECIPATA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PER LA LOCALIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI

Premessa

Quelle che seguono sono note propositive per riportare la discussione della localizzazione dei c.d. rigassificatori in una chiave di programmazione energetica su scala nazionale , nel rispetto delle norme europee sul mercato comune del gas, nel rispetto delle competenze e delle funzioni di regioni ed enti locali in materia di governo del territorio, energia e tutela dell'ambiente . Quello che avanziamo è solo un esempio che dimostra come si dovrebbe muovere una Pubblica Amministrazione che voglia coniugare efficienza e trasparenza delle decisioni in un quadro di rispetto dei principi della concorrenza e del mercato comune dell'energia . Ma queste proposte nulla aggiungono invece alle palesi illegittimità mostrate nella parte precedente delle presenti Osservazioni in relazione al progetto di ampliamento del terminal di Panigaglia .

La procedura

E' indiscutibile che questi progetti per il loro respiro sia nazionale che europeo richiederebbero non una procedura autorizzatoria di tipo progettuale (autorizzazione all'impianto e VIA) ma di tipo programmatico – pianificatorio (VAS) . In particolare occorre uscire dal trascinamento dei singoli progetti sparsi per il territorio e approvati senza alcun coordinamento . La procedura da attivare potrebbe essere la seguente :

1. Valutazione di coerenza dei progetti con le linee guida del recente Libro Verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno (2005) ; nonché del Libro Verde “Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura” (2006)⁷. In particolare i parametri da considerare dovrebbero essere i seguenti (secondo le indicazioni che emergono dai suddetti libri verdi) :
 - *la domanda globale di combustibili fossili, la lunghezza delle catene di approvvigionamento e della crescente dipendenza dalle importazioni, i prezzi destinati a rimanere elevati.*
 - L'insufficienza di una strategia basata esclusivamente su politiche energetiche nazionali
 - La posizione di rilievo della UE nel mondo in fatto di gestione della domanda e quindi il ruolo che potrebbe avere nella promozione di forme di energia nuove e rinnovabili e nello sviluppo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio.
2. Avvio di una istruttoria pubblica a livello di Conferenza unificata Stato Regioni Città finalizzata ad approvare linee guida per la quantità degli impianti necessari nonché per i criteri di localizzazione, prendendo ad esempio i parametri dell'Accordo del 5/9/2002 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica :

⁷ Il riferimento potrebbe valere anche per documenti più recenti della UE , quelli citati sono solo esemplificativi del modello di riferimento per la valutazione sulla sostenibilità dei progetti in oggetto

- coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;
- coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;
- riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
- concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale;
- nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti.

L'istruttoria dovrà essere accompagnata da un coinvolgimento delle associazioni ambientaliste attraverso forme di audizione o addirittura creando una struttura permanente di confronto (Osservatorio) . Il coinvolgimento deve avvenire non solo nella fase di svolgimento dell'istruttoria vera e propria ma anche nella fase di definizione dei parametri per lo svolgimento della istruttoria essendo quelli indicati sopra come meramente indicativi .

3. Avvio procedura di localizzazione dei singoli impianti con istruttoria che dovrà avere come primo parametro di riferimento da rispettare , a titolo prioritario e vincolante per il proseguo della procedura autorizzatoria del singolo impianto, del rispetto delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato Regioni . Tale fase di verifica preliminare dovrà anch'essa essere valutata con istruttoria pubblica questa volta svolta a livello locale con il supporto tecnico dell'Osservatorio nazionale costituito per l'istruttoria pubblica svolta a livello di Conferenza stato regioni .

Quanto sopra potrà essere disciplinato con una apposita delibera di Conferenza Stato Regioni Città ai sensi dell'articolo 4 dlgs 281/1997 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza) che prevede accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune .

Per le associazioni e comitati sottoscrittori delle presenti Osservazioni

Segue elenco associazioni e comitati sottoscrittori

Legambiente La Spezia

WWF La Spezia

Comitati delle Grazie

Comitato di Salvaguardia del Golfo

Comitato Difesa Ambiente di Pitelli

Associazione "l'Artiglié"